

Legge regionale 16 ottobre 2025, n. 32.

“Norme per la promozione, la valorizzazione e il sostegno delle Pro Loco della Campania. Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2014, n. 18 (Organizzazione del sistema turistico in Campania)”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Campania riconosce, valorizza e promuove il ruolo delle associazioni Pro Loco, di seguito denominate Pro Loco, con sede nel territorio regionale, nelle diverse ed autonome espressioni culturali e riconosce il valore sociale delle medesime liberamente costituite al fine di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale anche mediante lo svolgimento di una o più delle attività, anche d'impresa, di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d), e), f), i), k), t), u), v) e z) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e all'articolo 2, comma 1, lettere d), e), f), i), k), u) e v) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106).
2. La Regione Campania riconosce il ruolo delle Unioni di associazioni Pro Loco, nelle loro articolazioni regionali e provinciali, quali organizzazioni di rappresentanza, coordinamento, tutela e assistenza delle Pro Loco sul territorio regionale.
3. La Regione Campania favorisce la costituzione di consorzi tra Pro Loco e pubbliche amministrazioni, con l'obiettivo di garantire un migliore coordinamento delle iniziative di valorizzazione e promozione sui territori, con particolare riferimento a quelli rientranti nella strategia nazionale per le aree interne.

Art. 2

(Definizione ed ambito d'intervento)

1. Ai fini della presente legge, le Pro Loco si intendono le associazioni che prevedano nel loro statuto un esplicito riferimento alla promozione e valorizzazione del territorio della Campania, all'animazione turistica e alla valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, artistiche, storiche e culturali dei territori regionali, quali attività prevalenti dell'associazione. È fatto obbligo, alle associazioni che intendono svolgere le attività previste dalla presente legge, indicare nel proprio statuto la dicitura "Pro Loco".
2. Le Pro Loco operano nell'ambito del territorio comunale ovvero, attraverso gli Ambiti Territoriali Turistici Omogenei (ATTO) di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2014, n. 18 (Organizzazione del sistema turistico in Campania).
3. Le Pro Loco possono operare anche al di fuori dell'ambito territoriale in cui hanno sede, attraverso forme associative di soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 18/2014.

Art. 3

(Obiettivi e attività delle Pro Loco)

1. Le Pro Loco, autonomamente o in collaborazione con l'associazionismo locale, le categorie produttive e gli Enti locali e anche in forza delle disposizioni di cui al Titolo VII del decreto legislativo 117/2017:
 - a) promuovono il turismo locale e valorizzano il patrimonio storico, culturale, folkloristico, sociale ed ambientale del territorio, nonché i prodotti tipici dell'artigianato e dell'enogastronomia locali mediante l'organizzazione di iniziative quali visite, escursioni, attività di animazione locale, azioni di valorizzazione ambientale e gestione di servizi relativi alla fruizione turistica di siti culturali e monumenti;
 - b) sostengono attività di turismo sociale, con particolare riguardo alla terza età, ai minori ed ai disabili;
 - c) incentivano un movimento turistico socialmente ed ambientalmente sostenibile, rispettoso dei beni comuni e del patrimonio materiale e immateriale delle comunità locali;
 - d) gestiscono attività di informazione, assistenza ed accoglienza turistica, nel rispetto della normativa vigente in materia di erogazione dei servizi turistici;
 - e) promuovono e sviluppano attività ricreative ed educative in ambito turistico, rivolte alla popolazione locale;
 - f) raccolgono e archiviano il patrimonio materiale ed immateriale della comunità locali, anche al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legge regionale 20 luglio 2021, n. 7 (Istituzione e disciplina del Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co.).

Art. 4

(Albo regionale delle Pro Loco)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, è tenuto presso la struttura della Giunta regionale competente per materia l'albo regionale delle Pro Loco, già istituito con legge regionale 18/2014.
2. Può essere iscritta all'albo regionale la Pro Loco in possesso dei seguenti requisiti fondamentali:
 - a) statuto improntato a principi di democraticità e trasparenza, che assicuri la libera adesione, partecipazione e accesso, senza discriminazione alcuna, ai cittadini interessati e preveda la pubblicità delle sedute del consiglio di amministrazione;
 - b) disponibilità di locali sociali idonei a garantire un'ampia partecipazione alla vita sociale dell'associazione.
3. Il venir meno di uno dei requisiti fondamentali previsti al comma 2 determina la cancellazione d'ufficio dall'albo regionale.
4. Le modalità di gestione dell'albo e ulteriori requisiti necessari alle Pro Loco per la relativa iscrizione sono disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 9.
5. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 costituisce condizione indispensabile per:
 - a) partecipare alla designazione del rappresentante delle associazioni turistiche Pro Loco, nei casi stabiliti dalla legge;
 - b) gestire uffici per l'informazione e l'accoglienza dei turisti, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la gestione del servizio;
 - c) fruire della denominazione "Pro Loco";
 - d) richiedere il nulla osta per l'istituzione dei Servizi di Informazione e Accoglienza Turistica (SIAT) di cui all'articolo 6;
 - e) accedere ai bandi per la concessione dei contributi ed incentivi di cui all'articolo 7;

f) consentire ai propri aderenti l'esercizio delle attività turistiche di cui all'articolo 8.

6. L'albo regionale delle Pro Loco è pubblicato ed è aggiornato annualmente in apposita sezione del sito della Regione, in cui sono pubblicati, a cura delle stesse, anche i progetti, le manifestazioni e le iniziative promosse sul territorio regionale dalle singole associazioni.

Art. 5

(Unioni di associazioni Pro Loco)

1. Si considerano riconosciute ai sensi dell'articolo 1, comma 2 e per gli effetti delle disposizioni della presente legge le Unioni di associazioni Pro Loco:

a) iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), quali reti associative nazionali ai sensi dell'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 117/2017 e costituite da sole Pro Loco;

b) rappresentative di almeno il 30 per cento, su base provinciale, delle sole Pro Loco iscritte nell'albo regionale di cui all'articolo 4; la verifica della sussistenza e del mantenimento della rappresentatività è rimessa alla struttura della Giunta regionale competente per materia e secondo le modalità da stabilirsi nel regolamento di cui all'articolo 9.

2. Le Unioni di associazioni Pro Loco, nelle loro articolazioni territoriali, regionale e provinciali, possono concorrere in via diretta alla promozione e alla valorizzazione turistica e territoriale della Campania.

3. La Regione definisce forme di consultazione delle Unioni di associazioni Pro Loco nell'ambito della programmazione regionale in materia di turismo.

Art. 6

(Servizi di Informazione e Accoglienza Turistica)

1. Le Pro Loco, regolarmente iscritte all'albo regionale e dotate delle attrezzature e risorse idonee a garantire la continuità del servizio, possono richiedere alla struttura della Giunta regionale competente per materia, il nulla osta per l'istituzione e lo svolgimento dei Servizi di Informazione e Accoglienza Turistica (SIAT) disciplinati dall'articolo 26 della legge regionale 18/2014.

Art. 7

(Contributi e Incentivi)

1. La Regione, nei limiti delle risorse attribuite con legge di bilancio, incentiva le attività delle Pro Loco iscritte nell'albo regionale e delle Unioni di associazioni Pro Loco con sede nel territorio regionale, attraverso la concessione di contributi finalizzati a progetti specifici, manifestazioni e iniziative di carattere comunale o territoriale, in relazione ai programmi di attività redatti in coerenza con la programmazione regionale in materia di turismo e con la programmazione del Polo Turistico Locale (PTL) di riferimento di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 18/2014 e secondo le modalità stabilite dal Regolamento di attuazione di cui all'articolo 9.

2. Alle Pro Loco che, ai sensi delle disposizioni vigenti, hanno richiesto ed ottenuto il nulla osta per l'istituzione dell'ufficio SIAT è dovuto un contributo per le spese documentate nei limiti degli stanziamenti di bilancio regionale.

3. La Regione può assegnare alle strutture regionali e provinciali delle Unioni di associazioni Pro Loco riconosciute e operanti sul territorio regionale ai sensi dell'articolo 5, che abbiano istituito degli uffici di coordinamento, un contributo da stabilirsi annualmente dalla Giunta regionale e secondo le disponibilità di bilancio.

4. I contributi sono assegnati con cadenza annuale e liquidati entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

5. Le modalità e i criteri per l'assegnazione, la liquidazione, anche in acconto, dei contributi e le relative modalità di rendicontazione sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 9. Le Pro Loco iscritte nel RUNTS rendicontano i contributi di cui al presente articolo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 117/2017, utilizzando gli schemi di bilancio adottati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 5 marzo 2020, n. 39 (Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore).

Art. 8

(Esercizio dell'attività turistiche)

1. I soggetti aderenti alle Pro Loco iscritte all'albo regionale possono svolgere attività di semplice accompagnamento di visitatori per fini divulgativi delle tradizioni locali e del patrimonio culturale, ambientale, artistico e naturalistico e, a condizione che le suddette attività:

- a) siano realizzate nel rispetto della normativa nazionale in materia e in particolare della legge 13 dicembre 2023, n. 190 (Disciplina della professione di guida turistica) e del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- b) siano realizzate temporaneamente, occasionalmente e gratuitamente;
- c) siano realizzate per conto delle Pro Loco nelle località di appartenenza;
- d) non siano realizzate in Istituti e luoghi della cultura ai sensi della normativa vigente;
- e) non ricadano tra le attività professionali turistiche per il cui esercizio è richiesta una specifica abilitazione, autorizzazione o riconoscimento ai sensi della legge regionale 16 marzo 1986, n. 11 (Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche).

Art. 9

(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana il regolamento di attuazione nel quale sono stabilite:

- a) le modalità di gestione dell'albo regionale, nonché le modalità di iscrizione, di verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 e di cancellazione;
- b) eventuali ulteriori requisiti di iscrizione;
- c) le modalità di verifica della sussistenza e del mantenimento della rappresentatività delle Unioni di associazioni Pro Loco, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b);
- d) le modalità e i criteri per l'assegnazione e la liquidazione dei contributi di cui all'articolo 7, nonché le relative modalità di rendicontazione.

Art. 10

(Piattaforma digitale)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, è istituita presso la struttura della Giunta regionale competente per materia, la piattaforma digitale Pro Loco Campania.it ed è fatto obbligo alle Pro Loco di pubblicare, su detta piattaforma, la programmazione delle attività, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 9.

2. All'attuazione della piattaforma digitale di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Al fine di garantire livelli di efficienza tecnica e operativa per l'applicazione del presente articolo, è possibile attingere alla graduatoria regionale relativa al concorso

pubblico, per titoli ed esami , per il reclutamento di novantotto posti di ex categoria C, profilo professionale di istruttore sistemi informativi e tecnologie , confermata in via definitiva con decreto del Direttore generale della Direzione generale per le risorse umane n. 96 del 27 settembre 2022, nei limiti della capacità assunzionali di spesa dell'ente.

Art. 11

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, comma 1, si provvede per euro 350.00,00 per l'anno 2025 ed euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 mediante prelevamento dalla Missione 20, Programma 3, Titolo I e incremento della medesima somma della Missione 7, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario regionale per il triennio 2025/2027.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, comma 2, si provvede per euro 150.000,00 per l'anno 2025, per euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante prelevamento dalla Missione 20, Programma 3, Titolo I e incremento della medesima somma della Missione 7, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario regionale per il triennio 2025/2027.

Art. 12

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge gli articoli 23, 24 e 25 della legge regionale 18/2014 sono abrogati.

Art. 13

(Disposizioni transitorie)

1. Le Pro Loco, già iscritte all'albo regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano tutti gli effetti derivanti dall'iscrizione fino al completamento delle procedure di adeguamento previste dalla legge stessa, da effettuarsi entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore.

Art. 14

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Testo unificato ad iniziativa dei Consiglieri regionali Andrea Volpe e Giovanni Mensorio.

Assegnato per l'esame alla III Commissione Consiliare Permanente (Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio, Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi).

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 2 ottobre 2025.